

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo concernente « Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) » ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. <i>a</i>) e 12, comma 1, lett. <i>s</i>) e <i>t</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere depositata dal relatore</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	157
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativo</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. <i>a</i>) e 12, comma 1, lett. <i>s</i>) e <i>t</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere depositata dal relatore</i>)	159
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>)	160
Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>d</i>), 14, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>d</i>) ed <i>f</i>) e 18, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>d</i>) ed <i>f</i>) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	149
ALLEGATO 7 (<i>Riformulazione del punto 31</i>)	165
ALLEGATO 8 (<i>Emendamenti</i>)	167
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>) e articolo 14, comma 1, lettera <i>b</i>) della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>)	154
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	174
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. <i>b</i>) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	154
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	175
AVVERTENZA	154

SEDE PLENARIA

Martedì 27 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, indi del Vicepresidente Nuccio CARRARA. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, onorevole Gianclaudio Bressa e il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ing. Antonino Cuffaro.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo concernente « Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) » ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 luglio.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, con riferimento alla proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sull'emendamento Coviello 1 (*vedi allegato 2*). Sottolinea a tal proposito che esplicitare tra i compiti del Formez quello di « promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio » potrebbe fare intendere che tale istituto sia chiamato a compiere specifiche attività di promozione, che sono invece attualmente assegnate ad altri organismi.

La Commissione approva l'emendamento Coviello 1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Coviello 2, su cui il relatore aveva espresso parere contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dall'emendamento approvato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal senatore Gubert (*vedi allegato 4*).

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 21 luglio.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 5*), invita al ritiro dell'emendamento Nieddu 1 (*vedi allegato 6*), rilevando che il concetto della separazione tra funzioni di validazione delle offerte formative e compiti di erogazione diretta della formazione è già contenuta nel punto 1) del parere.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA sottolinea che la Scuola Superiore non costituisce un ente a sé, ma risulta inserita nell'ambito del dipartimento della funzione pubblica. Il suddetto dipartimento dispone della competenza inerente alla valutazione delle offerte formative, avvalendosi a tal fine delle strutture della Scuola. Rileva che tale aspetto potrebbe essere meglio chiarito con una precisazione al riguardo inserita nell'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto in esame.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Frattini 2.

Invita altresì al ritiro gli emendamenti Magnalbò 3, Magnalbò 4, Magnalbò 5, Magnalbò 6, Magnalbò 7, Magnalbò 8, sottolineando che l'organizzazione e lo svolgimento del corso-concorso di accesso

alla dirigenza di Stato è già stato escluso dall'attività della Scuola da un precedente provvedimento. Pertanto tale questione risulta porsi al di fuori della delega. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Carrara 9, Lubrano Di Ricco 10, Magnalbò 11, Frattini 12, Frattini 13, rilevando che la questione dei rapporti intercorrenti tra il direttore e il segretario della Scuola è risolta nel decreto in esame con un particolare equilibrio fra le due figure, rendendosi pertanto problematiche eventuali modifiche della disciplina fissata dal decreto medesimo.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Carrara 14, valutando negativamente la proposta di introduzione di un organo collegiale a nomina esterna quale sede di valutazione sulle attività della Scuola. Evidenzia che l'esperienza passata dimostra che organi esterni di gestione tendono a creare, sotto il profilo decisionale, difficoltà nelle strutture della Scuola. Fa notare che sarebbe allora meglio precisare più chiaramente il ruolo svolto dal Comitato operativo.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA segnala che l'articolo 7, comma 1, potrebbe essere riformulato in modo da definire più chiaramente le attività svolte dal Comitato operativo, inteso come strumento di gestione autenticamente collegiale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Nieddu 15, Magnalbò 16 e Lubrano Di Ricco 17.

Invita al ritiro dell'emendamento Gubert 18, rilevando che, seppure i consiglieri parlamentari non svolgono istituzionalmente alta attività formativa, il decreto in esame contempla altre figure che pure non rispondono a tale requisito.

Esprime parere contrario sull'emendamento Nieddu 19, Gubert 21 e Lubrano Di Ricco 25; invita al ritiro degli emendamenti Gubert 20, Frattini 22, Frattini 23, Magnalbò 24, Nieddu 26 e Magnalbò 27.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), intervenendo sul complesso degli emenda-

menti, richiama l'attenzione della Commissione su un elemento che desta preoccupazione: si riferisce al superamento del meccanismo del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica. Pur rilevando che il principio della separazione tra la competenza del profilo della selezione e quella inerente alla formazione è un dato che si evince non dal decreto in esame ma dalla precedente normativa, sottolinea l'esigenza di rendere unitario il momento della selezione e quello della formazione del personale dirigente. Chiede pertanto al Governo di valutare la possibilità di rivedere la soluzione adottata. Fa notare che sarebbe riduttivo limitare il ruolo della Scuola a mero organismo di certificazione di qualità di altri soggetti che svolgono attività di formazione.

Per quanto riguarda il profilo della gestione organizzativa, evidenzia l'esigenza di potenziare il ruolo del segretario generale; in materia di organizzazione del personale e di dotazioni organiche sarebbe infatti necessario prevedere almeno l'ipotesi di un preventivo avviso del segretario medesimo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, quanto alla questione del venir meno del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica, suggerisce di raccomandare al Governo l'esigenza di pervenire ad una migliore definizione dell'attuale assetto, basata sulla separazione tra il profilo selettivo e quello formativo.

In merito alla questione del ruolo del segretario generale, sottolinea che la soluzione indicata dal decreto in esame appare equilibrata, attribuendo a questo organo la responsabilità del profilo gestionale organizzativo, così come stabiliscono i principi generali della legge 29 del 1993.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) osserva che in riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, concernente la dotazione del personale della Scuola, il segretario dovrebbe disporre almeno di un potere di proposta.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA, intervenendo in merito alla questione del superamento dell'organizzazione da parte della Scuola del corso-concorso di accesso all'amministrazione statale, osserva che è stato approvato diversi mesi fa il provvedimento che ha disposto tale esclusione. Pertanto tale questione non rientra più nella attuale delega in esame. Evidenzia che l'attività di certificazione della offerta formativa fornita da altri organismi si caratterizza come una attività di consulenza, svolta su richiesta di singole amministrazioni e sempre in accordo con il dipartimento della funzione pubblica. In merito al rapporto che si configura tra il direttore della Scuola e il segretario, segnala che sul punto si applica il principio della riforma riguardante la separazione tra l'organismo di indirizzo politico e l'organismo di gestione; si pone pertanto una necessaria distinzione organizzativa interna tra il direttore, referente immediato del Ministro, e il segretario, che agisce come una sorta di direttore generale. Aggiunge che il direttore si configura come espressione della funzione politica che fa capo al Ministro; il segretario generale deve essere comunque « sentito » nei casi previsti dal decreto in esame.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) concorda con l'intervento del deputato Frattini e si chiede se il provvedimento in esame non incida su una materia già disciplinata dal decreto legislativo 29/1993, soprattutto in relazione ai rapporti organizzativi interni che si configurano tra direttore e segretario della Scuola.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che rientra tra i principi posti dal decreto legislativo 29/1993 l'attribuzione della competenza inerente all'indirizzo politico al Ministro responsabile; in tal senso il direttore della Scuola si delinea come una sorta di « capo del dipartimento », mentre il segretario della Scuola assume compiti più limitati.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) dichiara di non essere soddisfatto dalla

configurazione dell'assetto organizzativo della Scuola Superiore così come delineata dal decreto in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara aperta la votazione sugli emendamenti.

La Commissione, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, approva la riformulazione presentata dal relatore in merito al punto 1 della proposta di parere, che introduce, alla fine del punto 1, la seguente osservazione: « In ogni caso sarebbe opportuno prevedere all'articolo 1, comma 3, lettera c) che la valutazione avvenga in accordo con il dipartimento della funzione pubblica ».

In seguito alla riformulazione del punto 1 approvata dalla Commissione vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti Nieddu 1 e Frattini 2.

Sulla base delle considerazioni emerse nel corso della seduta, il relatore propone di inserire un nuovo punto per segnalare al Governo l'opportunità di procedere ad una più chiara definizione delle competenze della Scuola in merito alla questione del rapporto tra attività di selezione e attività di formazione.

La Commissione approva la seguente osservazione proposta dal relatore, da inserire come ultimo punto del parere: « Si segnala infine al Governo l'opportunità di valutare se ristabilire in capo alla Scuola, con appropriata futura proposta di intervento, la continuità tra l'attività di selezione e di formazione dei dirigenti ».

In seguito alla precedente deliberazione vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti Magnalbò 3, Magnalbò 4, Carrara 5, Magnalbò 6, Frattini 7 e Lubrano Di Ricco 8.

La Commissione respinge, con separate deliberazioni, gli emendamenti Carrara 9, Lubrano Di Ricco 10, Magnalbò 11, Frattini 12 e Frattini 13.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Carrara 14, Nieddu 15, Magnalbò 16, Lubrano Di Ricco 17, Nieddu 19.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 18.

In merito all'emendamento Gubert 20, il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA si impegna ad apportare una modifica al comma 2 dell'articolo 4 che preveda che il mutamento della collocazione della sede centrale della Scuola e la istituzione o soppressione di sedi distaccate avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti Gubert 20, Frattini 23, Magnalbò 24, Lubrano Di Ricco 25, Nieddu 26.

La Commissione respinge, con separate deliberazioni, gli emendamenti Gubert 21 e Frattini 22.

In merito all'emendamento Magnalbò 27, il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA sottolinea che l'articolo 11 del decreto in esame interviene su una materia che non riguarda l'area della contrattazione collettiva ma è al contrario riconducibile all'ambito della riqualificazione del personale dei ministeri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 59/1997.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, propone di sopprimere conseguentemente il punto 8 della proposta di parere. L'emendamento Magnalbò 27 è ritirato dal presentatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia l'approvazione definitiva del parere, così come riformulato a seguito delle precedenti deliberazioni, alla seduta di mercoledì 28 luglio.

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia

di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 21 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa riunione era emersa l'esigenza di pervenire ad un testo dello statuto dei ricercatori, il cui inserimento nel provvedimento in esame era stato ritenuto opportuno al fine di fornire una soluzione al problema dello status dei ricercatori medesimi, che fosse pienamente condiviso. A tal fine il relatore ha predisposto una nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere da lui presentata (*vedi allegato 7*), in merito alla quale è stato assegnato un nuovo termine per la presentazione di emendamenti ad essa riferiti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NUCCIO CARRARA

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Gubert 1, in attesa dell'esame della nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere.

La Commissione consente.

Sono ritirati dai presentatori, in conformità con l'invito del relatore, gli emendamenti Frattini 2, Garra 3, Maggiore 15 e Garra 16, Gubert 17, Vedovato 18, Gubert 21, Gubert 23, Gubert 27, Gubert 28, Gubert 29, Vedovato 31, Garra 32, Garra 33, Maggiore 37, Garra 38, Gubert 39, Garra 41, Maggiore 42, Garra 43, Cerulli Irelli 44, Gubert 45, Gubert 47,

Frattini 49, Gubert 50, Garra 51, Gubert 52, Gubert 54, Garra 55, Gubert 57 e Gubert 58.

In conformità con il parere espresso dal relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento Gubert 4, esclusivamente per la parte relativa alle sezioni degli istituti del CNR.

La Commissione approva quindi, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 5, Garra 20, Gubert 25, Marchetti 35, Vedovato 36, Cerulli Irelli 40 e Marchetti 56.

La Commissione respinge inoltre con distinte deliberazioni gli identici emendamenti Maggiore 6 e Garra 7, Garra 11 e Maggiore 12, Gubert 19, Garra 24, Maggiore 26 e Gubert 46.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento agli identici emendamenti Maggiore 8 e Garra 9, propone di riformulare la proposta di parere inserendo il seguente punto:

« Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “che godono di autonomia, regolata da specifici istituti, coerenti con la missione dell'INGV e con gli indirizzi espressi nella programmazione triennale” ».

La Commissione approva.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti Maggiore 8 e Garra 9.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Garra 10, propone di riformulare la proposta di parere inserendo il seguente punto:

« al comma 3, sostituire le parole: “sostenere e coordinare” con le seguenti: “promuovere, sostenere e coordinare” ».

La Commissione approva.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Garra 10.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento agli emendamenti Maggiore 13 e Garra 14, propone di riformulare il punto 5) della proposta di parere nel seguente modo:

« Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il consiglio direttivo delibera inoltre l'eventuale attivazione o soppressione delle sezioni, anche presso strutture universitarie, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica” ».

La Commissione approva la riformulazione del punto 5) che ha recepito gli emendamenti Maggiore 13 e Garra 14, che si intendono pertanto assorbiti.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Gubert 22, in conformità al parere espresso, propone di riformulare la proposta di parere inserendo il seguente punto:

« Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi e delle strutture, debbono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni” ».

La Commissione approva.

Risulta pertanto precluso l'emendamento Gubert 22.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, precisando l'avviso precedentemente manifestato, esprime parere favorevole sull'emendamento Garra 30, del quale pertanto raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Garra 30.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, fa presente che, alla luce di un più approfondito esame dell'emendamento Gubert 34, ritiene necessario, anziché proporre alla Commissione una riformulazione, esprimere al riguardo parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 34.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Marchetti 48, propone di riformulare la proposta di parere inserendo, dopo il punto g) della premessa al parere medesimo, il seguente punto:

« Tenuto conto dell'esigenza della soluzione adottata al punto 25) del presente parere, relativo al Consorzio per la gestione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, venga estesa, con l'adozione di opportune disposizioni, anche al Consorzio Tecnopolis di Bari ».

La Commissione approva.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Marchetti 48.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, con riferimento alla prevista estensione di talune disposizioni in vigore per enti di ricerca di cui all'articolo 10 dello schema di decreto, osserva che andrebbe attentamente considerata la situazione dell'ISTAT. Quest'ultimo svolge infatti senza dubbio attività di ricerca, ma risulta formalmente qualificato quale ente strumentale del Governo; ciò pone la necessità di verificare se e in che termini prevederne l'inclusione all'interno della categoria degli enti di cui al citato articolo 10.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, rileva che l'emendamento Magnalbò 53, il cui contenuto risulta sostanzialmente riprodotto dall'emendamento Magnalbò 1 alla proposta di riformulazione dell'articolo 12 del provvedimento, pone una questione assai delicata, concernendo l'opportunità di estendere o meno al personale dell'ENEA la disciplina del personale del CNR. Ritiene al riguardo che possa prevedersi l'esclusione di tale normativa al personale dell'ENEA, ma solo per un periodo limitato, finalizzato al completa-

mento di una indispensabile fase di assestamento organizzativo e strutturale dell'ente.

In merito all'attività svolta dall'ISTAT, fa presente che le rilevazioni statistiche alle quali tale ente deve provvedere alla luce della normativa vigente debbono rivestire il carattere della massima oggettività. Ciò induce pertanto a ritenerne assimilabili le funzioni svolte a quelle degli enti di ricerca, alla cui disciplina esse debbono pertanto risultare ricondotte.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore, sottolinea che le attività prevalenti dell'ENEA sono quelle di natura tecnico-scientifica. Conseguentemente l'estensione della normativa prevista per gli altri enti di ricerca all'ENEA appare esito naturale. Può peraltro prevedersi un termine congruo cui condizionare l'effettiva estensione di tale normativa, per venire incontro alle esigenze sottolineate dal senatore Tapparo.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) si associa alle considerazioni svolte dal relatore in ordine all'opportunità di estendere all'ENEA il regime previsto per gli enti di ricerca. Sottolinea peraltro la necessità che il termine cui condizionare l'estensione della relativa normativa dovrebbe essere contenuto, onde evitare il protrarsi di situazioni di incertezza.

Si associa inoltre alle considerazioni del relatore anche con riferimento alla natura delle attività svolte dall'ISTAT.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ricorda che l'organizzazione e il funzionamento dell'ENEA sono stati oggetto di distinto e separato provvedimento, sul quale la Commissione ha avuto tra l'altro modo di esprimersi recentemente. Accede comunque all'invito al ritiro del suo emendamento, purché sia definito il ter-

mine di durata del periodo transitorio cui ha fatto riferimento il relatore.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, fa presente che la durata di tale periodo potrebbe essere utilmente stabilita dal Governo. Ritiene comunque che essa possa individuarsi indicativamente in un anno. Con riferimento all'emendamento Magnalbò 53, propone di riformulare il punto 26) della proposta di parere nel seguente modo:

« Al comma 2 dopo: "Ministero per le politiche agricole" aggiungere: "e all'ISFOL, ANPA, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISTAT, Istituto Nazionale per la fauna selvatica, ISAE"; per quanto riguarda l'ENEA sia prevista l'estensione della normativa recata dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo decorso un anno dalla sua entrata in vigore; sopprimere altresì, in fine, le parole: "le disposizioni di cui al predetto articolo 12 sono estese anche all'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)" ».

In seguito alla proposta di riformulazione del punto 26) è ritirato dal presentatore l'emendamento Magnalbò 53.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, ritiene opportuno svolgere talune considerazioni su una questione cui ha già avuto modo di fare riferimento il presidente, quella cioè dell'opportunità di elencare tassativamente gli istituti di ricerca interessati dalle disposizioni del provvedimento in esame, metodo che rischia infatti di pretermettere taluni enti che avrebbero invece titolo ad essere considerati. Ciò ha rilevato essere accaduto, ad esempio, con riferimento al CIRA, consorzio costituito tra Asi e regione Campania che opera nel settore della ricerca aerospaziale, in ordine al quale ritiene opportuno che il Governo individui una soluzione adeguata onde rendere possibili

i distacchi del relativo personale dal settore della ricerca alle imprese innovative. In linea generale, ritiene opportuno formulare un invito al Governo a verificare con attenzione gli istituti interessati alla disciplina recata dal decreto.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO concorda con le osservazioni da ultimo svolte dal relatore, anche alla luce del fatto che si pone come prioritario un adeguato coordinamento delle norme in via di approvazione con la disciplina legislativa vigente.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, alla luce delle considerazioni testé svolte, propone di riformulare la proposta di parere inserendo, nell'ambito della premessa al parere medesimo, il seguente punto:

« Rilevata l'esigenza che il Governo individui la soluzione più idonea per rendere agibili i distacchi del personale del CIRA, consorzio costituito tra ASI e regione Campania che opera nel settore della ricerca aerospaziale, dal settore della ricerca alle imprese innovative, con riferimento alla legge n. 488 del 1992 ».

La Commissione approva.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, *relatore*, con riferimento alla nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere, si richiama alle considerazioni svolte dal presidente circa la necessità di individuare in proposito una soluzione ampiamente condivisa. Ricorda al riguardo che a tale nuova formulazione sono stati presentati tre ulteriori emendamenti (*vedi allegato 8*).

Il senatore Fausto MARCHETTI (Comunista) esprime forti perplessità sulla procedura seguita al riguardo, che sembra aver condizionato ad un accordo tra Governo e Commissione la possibilità di affrontare le questioni poste dall'articolo 12. Afferma al riguardo di ritenere ancora

preferibile la formulazione originaria del punto 31 della proposta di parere.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO sottolinea che l'impegno del Governo per l'individuazione di una nuova formulazione del punto da ultimo richiamato dal senatore Marchetti è conseguita ad un invito della Commissione, sullo svolgimento dei cui lavori il Governo non ha pertanto interferito in alcun modo. L'Esecutivo è stato in proposito guidato dal solo intento di perseguire una soluzione soddisfacente per le esigenze coinvolte: se tale obiettivo è stato effettivamente conseguito, il Governo non può che esprimere la propria soddisfazione, ribadendo il proprio impegno a recepire pienamente tutte le indicazioni provenienti dalla Commissione.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, esprimendo il proprio parere agli emendamenti riferiti alla nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Magnalbò 1, richiamandosi alle considerazioni svolte con riferimento all'emendamento Magnalbò 53. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Gubert 2, poiché il contenuto si pone in contrasto con l'utilizzo generale di favorire la mobilità del personale tra i settori della ricerca e quello dell'università, e parere favorevole sull'emendamento Caveri 3, purché esso sia riformulato in coerenza con le osservazioni svolte circa l'opportunità di prevedere un termine annuale cui condizionare l'estensione della normativa sugli enti di ricerca all'ENEA.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) insiste affinché il suo emendamento alla nuova formulazione del punto 31 venga posto in votazione.

La Commissione respinge quindi con separate deliberazioni gli emendamenti alla nuova formulazione del punto 31 della proposta di parere Magnalbò 1 e Gubert 2.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U), *relatore*, con riferimento all'emendamento Caveri 3, propone di modificare la riformulazione del punto 31 della proposta di parere inserendo il seguente punto:

« le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di ricercatore-tecnologo, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

La Commissione approva, risultando pertanto assorbito l'emendamento Caveri 3.

La Commissione approva quindi la nuova formulazione del punto 31) della proposta di parere, come risultante dalla riformulazione accolta. Risulta pertanto precluso l'emendamento Gubert 1, precedentemente accantonato.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Comunista) dichiara il proprio voto favorevole sul parere, nel suo complesso così come risultante dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte, ribadendo peraltro la propria perplessità sul metodo seguito in ordine alla riformulazione del punto 31 della proposta di parere e la propria preferenza per la formulazione originaria.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO rileva che, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, ha avuto cura di rappresentare costantemente non certo la sua posizione personale, ma quella del Governo nella sua interezza. Ricorda di essersi adoperato da tempo in vista della definizione di una disciplina organica dello status del personale del settore della ricerca, per il cui perseguimento occorre ancora definire in maniera adeguata il profilo della mobilità tra i centri di ricerca e le università. Preannunzia infine che si adopererà affinché le osservazioni contenute nel parere possano essere pienamente accolte dall'Esecutivo.

La Commissione approva quindi nel suo complesso la proposta di parere del

relatore, come risultante dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 9*).

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, non essendo stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 10*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 20 luglio.

Il senatore Massimo VILLONE (DS-U), *relatore*, illustrando la proposta di parere da lui predisposta, sottolinea l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma

2, primo periodo dello schema di decreto, che la quota di patrimonio attualmente dello Stato sia direttamente conferita al comune di Napoli, anche in applicazione del principio di sussidiarietà che deve informare i rapporti tra centro e periferia ai sensi della stessa legge di delegazione.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, non essendo stati presentati emendamenti, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 11*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali » ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante
« Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ) ».**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SEN. PAOLO GIARETTA, IN DATA 23 LUGLIO 1999.**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge 59/97

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) appare opportuno ricondurre la previsione dell'articolo 2 alle finalità descritte all'articolo 3, laddove si esplicita la missione del Formez; appare superflua la salvaguardia delle attività di formazione delle università perché è evidente che il Formez non agisce in regime di monopolio;

2) all'articolo 3, comma 1, ultimo alinea, è opportuno prevedere che le

attività possano essere devolute oltre che dal dipartimento della funzione pubblica anche da altri associati;

3) all'articolo 5 comma 1, appare più appropriato il termine « direttore generale » in luogo di « direttore »;

4) all'articolo 5, comma 3, è opportuno prevedere un termine per l'approvazione del nuovo statuto ed introdurre il vincolo di una presenza negli organi sociali dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in sintonia con la specifica missione del Formez e con quanto previsto all'articolo 6, comma 1; inoltre è da prevedersi il periodo di durata degli organi, che potrebbe coincidere con quello del piano triennale previsto dall'articolo 4;

5) all'articolo 6, comma 1, è opportuno introdurre un termine per la convocazione dell'assemblea e la ricostituzione degli organi.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante
« Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ) ».**

EMENDAMENTI

Dopo l'indirizzo n. 1) aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, seconda alinea, sopprimere le parole: « nonché a promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio », per l'evidente duplicazione con attribuzioni già assegnate a Sviluppo Italia e ad altre articolazioni statali (confronta articoli 3 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430, e successivo regolamento, sul Ministero unificato Tesoro e Bilancio).

1. Coviello.

Aggiungere dopo il punto 2) il seguente punto:

All'articolo 4, a riguardo della relazione annuale precisare che è presentata al Dipartimento della funzione pubblica che la trasmette alle Commissioni competenti delle Camere per le conseguenti valutazioni.

2. Coviello.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante
« Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ) ».**

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge 59/97

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) appare opportuno ricondurre la previsione dell'articolo 2 alle finalità descritte all'articolo 3, laddove si esplicita la missione del Formez; appare superflua la salvaguardia delle attività di formazione delle università perché è evidente che il Formez non agisce in regime di monopolio;

2) all'articolo 3, comma 1, all'alea, secondo capoverso, sopprimere le parole « nonché a promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio », per l'evidente duplicazione con le attribuzioni già assegnate a Sviluppo Italia e ad altre articolazioni statali (si vedano gli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 430

del 1997, e successivo regolamento, recanti il riordinamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica);

3) all'articolo 3, comma 1, all'alea, settimo capoverso, è opportuno prevedere che le attività possano essere devolute, oltre che dal dipartimento della funzione pubblica, anche da altri associati;

4) all'articolo 5 comma 1, appare più appropriato il termine « direttore generale » in luogo di « direttore »;

5) all'articolo 5, comma 3, è opportuno prevedere un termine per l'approvazione del nuovo statuto ed introdurre il vincolo di una presenza negli organi sociali dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in sintonia con la specifica missione del Formez e con quanto previsto all'articolo 6, comma 1; inoltre è da prevedersi il periodo di durata degli organi, che potrebbe coincidere con quello del piano triennale previsto dall'articolo 4;

6) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, è opportuno introdurre un termine per la convocazione dell'assemblea e la ricostituzione degli organi.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante
« Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ) ».**

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Premesso che:

1. Il FORMEZ è nato in funzione della formazione nel Mezzogiorno, come la stessa sigla testimonia; la trasformazione dei suoi fini sociali è una riprova di una legge « sociologica » secondo la quale un'istituzione, quando ha perduto i suoi fini, ne promuove di altri al fine della propria sussistenza;

2. I fini proposti dallo schema di decreto per la quasi totalità si duplicano con quelli della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, per cui sarebbe in ogni caso opportuno unificare gli strumenti formativi e di consulenza alla Pubblica Amministrazione in materia di amministrazione pubblica;

3. La stessa possibilità di collaborare con le pubbliche amministrazioni locali è prevista anche con riferimento alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

La Commissione esprime parere contrario allo schema di decreto in oggetto e invita il Governo a procedere ad un riordino delle strutture di formazione e di consulenza per la P.A. che comprenda le funzioni svolte dal FORMEZ ed eventualmente una parte delle strutture e del personale in quelle della Scuola Superiore della P.A.

Gubert.

ALLEGATO 5

« Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SEN. GIARETTA IN DATA 22 LUGLIO 1999**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo « Riordino della Scuola superiore di pubblica amministrazione » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t) della L. n. 59/97

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) consideri il Governo se le attività di valutazione e validazione dell'offerta formativa non possano più propriamente essere svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce anche di quanto previsto dalla lettera e) dell'allegato 4 del Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione in materia di definizione dei sistemi di certificazione e monitoraggio;

2) appare superflua la previsione dell'articolo 1 comma 3 lett. h) trattandosi di attività già ricomprese nei precedenti commi;

3) all'articolo 2 comma 7 appare opportuno meglio definire le competenze del comitato operativo, in modo che sia

più esplicitamente definita una sede di valutazione collegiale sulla programmazione ed attività della scuola;

4) all'articolo 3 comma 1 appare opportuno inserire, fra i soggetti indicati ai fini della nomina del Direttore della Scuola e dei responsabili di settore, la categoria dei Consiglieri parlamentari;

5) all'articolo 3 comma 3 la previsione, per il Direttore ed i responsabili di settore, di utilizzo da parte della Scuola anche senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza può essere in contrasto con esigenze di buon funzionamento degli enti, anche dotati di autonomia, a cui viene sottratto il personale;

6) all'articolo 3 comma 4 appare opportuno definire meglio i criteri di riferimento per la determinazione delle indennità di carica al Direttore e ai responsabili di settore;

7) appare opportuno all'articolo 10 definire con più precisione il termine di abrogazione del D.P.C.M. 439/1994;

8) si rileva che l'articolo 11 tratta materie appartenenti all'area della contrattazione collettiva.

ALLEGATO 6

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59**EMENDAMENTI***1. Sostituire il punto 1 con il seguente:*

Appare opportuno introdurre il principio della separazione tra le funzioni di coordinamento sulle altre scuole e di valutazione e validazione delle offerte formative e la funzione di erogazione diretta della formazione, attribuendo le prime al Dipartimento della Funzione Pubblica. Andrebbero di conseguenza espunte dal testo di riforma le attribuzioni previste all'articolo 1 comma 3 lettere c) e d), nell'ambito di una puntuale distribuzione dei ruoli tra la SSPA e il FORMEZ.

1. Nieddu.*1. Aggiungere al punto 1) la seguente espressione:*

in attuazione del principio della differenziazione tra le funzioni di certificazione e accreditamento da un lato e la funzione di svolgimento dell'attività formativa dall'altro.

2. Frattini.

Al punto 1 è opportuno prevedere ancora l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione dirigenziale con esame finale di abilitazione, in conformità alle leggi vigenti o alle disposizioni contrattuali, aggiungendo un'apposita norma all'articolo 1, comma 3, lettera a)-bis.

3. Magnalbò.

Al punto 1 si ritiene opportuno includere il personale che in base a disposizioni di legge o contrattuali è abilitato a frequentare i corsi di abilitazione dirigenziale di cui alla precedente lettera a-bis del comma 3 e di conseguenza modificare l'articolo 1, comma 3, lettera b).

4. Magnalbò.*1. Dopo il punto 1) inserire il seguente punto:*

si ritiene opportuno mantenere tra le attività della Scuola il corso-concorso di accesso alla dirigenza di Stato, per non interrompere la necessaria continuità tra la selezione e la formazione dei candidati, modificando l'articolo 1, comma 3, lettera a).

*** 5. Nuccio Carrara.***Dopo il punto 1 inserire il seguente punto:*

si ritiene opportuno mantenere tra le attività della Scuola il corso-concorso di accesso alla dirigenza di Stato, per non interrompere la necessaria continuità tra la selezione e la formazione dei candidati, modificando l'articolo 1, comma 3, lettera a).

*** 6. Magnalbò.**

2. Dopo il punto 1) inserire il seguente punto:

appare opportuno riunire nel medesimo soggetto lo svolgimento sia dei concorsi per l'accesso alla dirigenza che della successiva formazione con esami finali, per non creare soluzioni di continuità all'interno del processo selettivo-formativo di reclutamento dei dirigenti, modificando in tal senso l'articolo 1, comma 3, lettera a).

7. Frattini.

1. Dopo il punto 1) inserire il seguente punto:

si reputa opportuno chiarire, all'articolo 1, comma 3, lettera a), che la selezione e la formazione dei dirigenti siano entrambe affidate alla Scuola superiore, per ragioni di omogeneità e continuità nel procedimento di reclutamento.

8. Lubrano di Ricco.

2. Dopo il punto 2) inserire il seguente punto:

si ritiene opportuno attribuire al Segretario anziché al Direttore i poteri decisionali in materia di gestione e di organizzazione — in ragione della omonima responsabilità al medesimo conferita — previsti dall'articolo 4, comma 3 (conferimento di incarichi dirigenziali) e dall'articolo 6, comma 1 (adozione di delibere sull'organizzazione), in attuazione della normativa contenuta nel decreto legislativo 29/1993;

9. Nuccio Carrara.

2. Dopo il punto 2) inserire il seguente punto:

considerato che la legge delega 421/1992 sancisce la presenza al vertice della Scuola superiore di due « figure di vertice » aventi « distinte responsabilità » didattico-scientifiche e gestionali-organizzative,

formalmente e sostanzialmente equiordinate, con esclusione di ruoli sovraordinati o comunque egemoni;

considerato altresì che l'articolo 2 stabilisce che il Segretario è responsabile sotto il profilo gestionale e organizzativo, è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed è preposto a un ufficio di livello dirigenziale generale;

appare opportuno sopprimere dal procedimento di nomina del Segretario le parole « sentito il Direttore » e mantenere l'attuale denominazione di « Segretario generale », al posto di quella di « Segretario » suscettibile di ingenerare confusione per effetto della presenza all'interno della Scuola di vari ruoli di segretario;

si ravvisa inoltre la necessità — per evitare conflitti con la normativa contenuta nel decreto legislativo 29/1993 in merito alle funzioni riservate ai dirigenti di prima fascia preposti ad uffici di livello dirigenziale generale — di allineare le attribuzioni del Segretario alla responsabilità conferitagli della gestione e dell'organizzazione dell'intera Scuola superiore, inserendo quanto meno un'intesa con il Segretario medesimo (apparendo palesemente insufficiente il mero obbligo di « sentirlo ») nei procedimenti che coinvolgono la sua responsabilità (articolo 2 comma 5: nomina dei responsabili di settore con definizione delle relative risorse finanziarie e umane; articolo 4 comma 3: preposizione dei dirigenti alle sedi distaccate; articolo 6 comma 1: assunzione delle delibere sull'organizzazione e il funzionamento della Scuola; articolo 7 comma 1: determinazione della dotazione finanziaria relativa alla programmazione dell'attività della scuola).

10. Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 2) inserire il seguente punto:

è opportuno che le attribuzioni del Direttore e del Segretario Generale, come formulato nel decreto governativo, ten-

gano conto dei principi di responsabilità previsti, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di adozione delle delibere di organizzazione, dal decreto legislativo 29/93.

11. Magnalbò.

All'articolo 2, dopo il punto 2) inserire il seguente punto:

Si ritiene opportuno indicare come « segretario generale » l'organo responsabile della gestione e dell'organizzazione; ciò al fine di evitare incertezze di denominazione rispetto ai profili di personale subordinato.

12. Frattini.

All'articolo 2, dopo il punto 2) inserire il seguente punto:

Appare opportuno, anche al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra le decisioni monocratiche e le determinazioni programmatiche e di indirizzo, che tra gli organi sia inserito il comitato direttivo, presieduto dal direttore, composto dal segretario generale e da quattro altri membri nominati dal Ministro vigilante tra i docenti stabili e di dirigenti statali di prima fascia o magistrati amministrativi.

Il Comitato direttivo potrebbe utilmente adottare la delibera di programmazione delle attività e dei corsi, di approvazione dei bilanci, di adozione dei regolamenti di nomina delle commissioni d'esame e dei docenti stabili.

13. Frattini.

3. Sostituire il punto 3) con il seguente punto:

si ritiene opportuno sostituire il Comitato operativo previsto dall'articolo 2 comma 7 – di composizione e nomina domestiche – con un organo collegiale di nomina esterna dotato di poteri di indi-

rizzo e vigilanza, quale sede di valutazione sulla programmazione ed attività della Scuola.

14. Nuccio Carrara.

2. Sostituire il punto 3) con il seguente:

Si ravvisa la necessità di introdurre nello schema di riforma, al posto del comitato operativo, che sarebbe soltanto un organo « di fatto » con poteri da attribuirsi di volta in volta, un organo collegiale stabile, quale il comitato direttivo attualmente esistente nella scuola, cui affidare i compiti di indirizzo, programmazione e controllo della stessa, per evitare la concentrazione del potere in capo al direttore e segretario generale, comitato dotato di autonomia regolamentare, al fine di eliminare il ricorso ad una definizione analitica dell'organizzazione nel decreto legislativo (articoli 2, 3 e 5).

15. Nieddu.

Si è d'accordo sulla proposta di parere del relatore di cui al punto 3) all'articolo 2, comma 7, ma ciò comporta la necessità che il Comitato in parole sia neutrale e terzo rispetto agli organi che hanno posto in essere gli atti da valutare collegialmente.

16. Magnalbò.

3. Aggiungere al punto 3) la seguente espressione: aggiungendovi altresì componenti esterni di nomina governativa in rappresentanza delle amministrazioni destinatarie dell'attività formativa e delle organizzazioni sindacali.

17. Lubrano di Ricco.

Sia soppressa l'osservazione 4). Non risulta che i Consiglieri parlamentari svolgano istituzionalmente alta attività formativa.

18. Gubert.

3. Inserire dopo il punto 5 il seguente:

Si reputa opportuno eliminare nel corpo docente le figure dei responsabili di settore e di area, onde evitare una eccessiva rigidità dello stesso in schemi preordinati che non tengano conto dei mutamenti delle esigenze didattico-formative e prevedere un periodo minimo di permanenza del corpo dei docenti (trenta unità) di un biennio, rinnovabile, per assicurare la continuità di programmazione didattico-formativa in modo più rispondente alle sopravvenienti esigenze della Scuola.

19. Nieddu.

Dopo l'osservazione 6) inserire la seguente:

6-bis) Sia soppresso il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 o in subordine si stabilisca che il comune nel quale la scuola ha sede può essere stabilito anche fuori Roma con semplice deliberazione ministeriale o del Presidente del Consiglio dei Ministri.

20. Gubert.

Dopo l'osservazione 6) si inserisca la seguente:

6-bis) All'articolo 5 si sopprima il comma 4, essendo le posizioni di comando, aspettativa, ecc. già disciplinate nell'amministrazione di appartenenza. In ogni caso si sostituisca il riferimento ai professori universitari di prima fascia con quello alla fascia di appartenenza. Si precisi in ogni caso cosa si intenda per «docenti della Scuola», ovvero se siano ricompresi quelli di cui ai commi precedenti.

Se non lo fossero, risulta comunque eccessivo che l'organico della Scuola sia fatto di sol equiparati ai professori universitari ordinari di ruolo. Perché questo non viene previsto per il terzo livello della formazione universitaria come il dottorato di ricerca?

21. Gubert.

All'articolo 6, comma 1, aggiungere dopo il punto 6 il seguente punto:

Appare necessario attribuire, almeno per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento della Scuola, al segretario generale un ruolo più incisivo rispetto alla mera consultazione; giacché lo stesso segretario generale è responsabile della gestione organizzativa, sarebbe utile e opportuna l'attribuzione di un potere di proposta o almeno di concertazione.

22. Frattini.

All'articolo 7, aggiungere dopo il punto 6 il seguente punto:

Al comma 4, sembra opportuno prevedere che la revisione delle dotazioni di personale non docente sia definita su proposta del segretario generale, e che il provvedimento relativo sia assunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

23. Frattini.

Dopo il punto 6 aggiungere un punto 6-bis nel senso che i principi desumibili dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto si devono applicare anche alla Scuola Centrale Tributaria.

24. Magnalbò.

4. Sostituire il punto 7 con il seguente punto:

appare opportuno chiarire che il termine della proroga degli incarichi di Direttore e Segretario stabilito dall'articolo 7 comma 5 e il termine dell'abrogazione del D.P.C.M. 439/1994 stabilito dall'articolo 10 comma 1 lettera c) coincidano con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso concernente l'approvazione della gra-

duatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

25. Lubrano di Ricco.

Punto 8) Appare opportuno definire meglio il corretto equilibrio di funzioni tra il direttore e il segretario generale, riconducendo i rispettivi poteri alle rispettive responsabilità didattico-scientifiche del Direttore e gestionali-organizzative del

Segretario (riferimento articolo 2, c. 5; artt. 3 e 6 c. 1).

26. Nieddu.

Al punto 8, qualora la materia fosse ritenuta estranea a quelle rientranti nell'area della contrattazione collettiva, è opportuno salvaguardarne l'accesso dall'esterno nella misura minima del 30 per cento.

27. Magnalbò.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca »

**RIFORMULAZIONE DEL PUNTO 31 (ARTICOLO 12)
DELLA PROPOSTA DI PARERE GIÀ DEPOSITATA**

Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico

ART. 12.

1. Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche:

gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza del personale di ricerca scientifico e tecnologico;

per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano al censimento diretto delle competenze scientifiche presente alla salvaguardia, in sede di prima definizione, di tutte le competenze scientifiche;

per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: scadenza temporale non inferiore ai cinque anni; censimento diretto delle competenze scientifiche; variazione dell'afferenza su proposta dei soggetti interessati;

sia la definizione, sia le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli scientifici nazionali, gli eventuali Ministeri vigilanti e il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire i rapporti con i settori scientifico-disciplinari dell'Università.

2. Reclutamento:

Per il reclutamento valgono le norme di cui all'articolo 11 del decreto 19 del CNR.

3. Diritti e doveri dei ricercatori:

Anche al fine della contrattazione collettiva gli enti di cui all'articolo 10 si uniformano ai seguenti principi;

al personale di ricerca sono garantite nel rispetto di quanto previsto alle successive lettere *b)* e *c)* la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali;

relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca;

fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli Enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto ed in coerenza a quanto espresso dai programmi. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo

delle competenze scientifiche e dell'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo;

i ricercatori ed i tecnologi hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche, rinviando ai regolamenti la disciplina delle modalità, delle situazioni, dei tempi e delle motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati;

i diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo criteri definiti nel contratto;

sono stabiliti preventivamente e resi pubblici i criteri di attribuzione delle responsabilità dei ricercatori e tecnologi nell'ambito di attività di ricerca; inoltre l'ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

i regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura;

si consente l'utilizzo di periodi di congedo retributivo o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale, con altri Enti, anche stranieri e privati;

sono individuati appositi strumenti di partecipazione dei ricercatori e tecnologi alla programmazione scientifica degli enti;

i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche;

4. Estensione ad altri Enti di ricerca:

con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

5. Norme Finali:

i regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 10;

ai fini della mobilità tra i diversi enti di ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto e tra gli stessi enti e le Università, il personale di ricerca scientifico e tecnologico degli enti di ricerca, nella sua articolazione in livelli, è equiparato a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato e professore ordinario.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca »

Riformulazione del punto 31 (articolo 12) della proposta di parere già depositata

EMENDAMENTI

Al comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento dopo le parole: gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto aggiungere le seguenti: con esclusione dell'ENEA.

1. Magnalbò.

Si sopprima la seconda parte del comma 5 o la si limiti al livello dei ricercatori universitari. Il personale di ricerca degli Enti non svolge attività didattica, mentre questa è parte fondamentale dei compiti del professore universitario di prima e seconda fascia. Non è quindi seriamente ipotizzabile una mobilità tra enti di ricerca e università che coinvolga anche la docenza, specie nei suoi livelli più istituzionalizzati. Non si

può pensare che un ricercatore, per quanto anziano ed esperto, direttore di ricerca, abbia la qualifica equiparabile in termini funzionali al professore ordinario o associato. Del resto i concorsi per diventare professori richiedono la prova didattica; i titoli didattici debbono essere valutati, mentre tutto ciò non accade per ricercatori e tecnologi.

2. Gubert.

Al Titolo VI, aggiungere al comma 5 « Norme finali »: Tutte le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di « Ricercatore-Tecnologo ».

3. Caveri.

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca »

PARERE APPROVATO

La Commissione,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante: « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norma su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca »;

b) premesso che questo schema di decreto legislativo dà attuazione alla norma relativa alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *d)*, l'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *f)* e l'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

c) rilevato che questo schema risponde ai principi e criteri direttivi della norma di delega;

d) ritenuto essenziale mantenere un alto ruolo della funzione di ricerca nell'ambito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), evitando che l'attività comune al servizio di protezione civile condizioni in qualsiasi forma e misura tale funzione, così come nella relazione del relatore evidenziato;

e) considerato che per la costituzione dell'INGV non è stato attivato un processo di integrazione graduale attraverso una prima fase che poteva essere consortile, il meccanismo che si intende attivare di fusione di istituti e realtà di ricerca deve

rispettare le specificità e il radicamento delle diverse parti che concorrono alla formazione dell'INGV stesso;

f) tenuto conto che è necessario utilizzare una politica per il personale di ricerca scientifica e tecnologica capace di armonizzare gradualmente i vari rapporti, senza penalizzazioni;

g) valutato carente il progetto sotteso dallo schema in oggetto, qualora non realizzi un sistematico e armonico rapporto con l'Università;

h) tenuto conto dell'esigenza della soluzione adottata al punto 25) del presente parere, relativo al Consorzio per la gestione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, venga estesa, con l'adozione di opportune disposizioni, anche al Consorzio Tecnopolis di Bari;

i) rilevata l'esigenza che il Governo individui la soluzione più idonea per rendere agibili i distacchi del personale del CIRA, consorzio costituito tra ASI e regione Campania che opera nel settore della ricerca aerospaziale, dal settore della ricerca alle imprese innovative, con riferimento alla legge n. 488 del 1992;

j) visto i limiti di fondo che si determinano sulla funzionalità del settore della ricerca, determinato dalla mancanza di uno *status* del ricercatore e non adeguatamente affrontato sino ad oggi, è necessario, come sottolineato nella rela-

zione, cogliere questa opportunità per fare concreti passi in avanti verso un sistema compiuto dei diritti e doveri dei ricercatori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

All'articolo 1:

1) Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole « organi di ricerca del CNR » con le seguenti: « istituti del CNR o loro sezioni interessate »;

2) Al comma 1 sostituire « (IRS) » con « (IRRS) » e dopo « (IRRS) » aggiungere « con esclusione del settore Telerilevamento »;

3) Al comma 2, dopo « L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico » aggiungere « con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ».

All'articolo 2:

4) Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che godono di autonomia, regolata da specifici istituti, coerenti con la missione dell'INGV e con gli indirizzi espressi nella programmazione triennale »;

5) Comma 1, aggiungere lettera f) « rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali »;

6) al comma 3, sostituire le parole « sostenere e coordinare » con le seguenti: « promuovere, sostenere e coordinare ».

All'articolo 3:

7) Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il consiglio direttivo delibera inoltre l'eventuale attivazione o soppressione delle sezioni, anche presso strutture universitarie, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica »;

8) al comma 4 sostituire « sei » con « otto »; e dopo « province autonome » sostituire « due » con « quattro »;

9) al comma 5 sostituire « Su richiesta del Consiglio direttivo » con « Tale comitato ».

All'articolo 4:

10) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « assunzioni da compiere » aggiungere le seguenti: « con la relativa distribuzione territoriale »;

11) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « lettere c) e d) » con le seguenti: « lettere c), d) ed e) ».

All'articolo 5:

12) Al comma 2 dopo « e d) » aggiungere « ed e) »;

13) al comma 3 eliminare « numero 5 »;

14) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi e delle strutture, debbono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni »;

15) al comma 4 dopo « si articola in » aggiungere « osservatori e »;

16) al comma 4, dopo le parole « sezioni » aggiungere le seguenti: « anche multidisciplinari »;

17) al comma 4, dopo « sede in Roma e » aggiungere « la propria rete scientifica » aggiungere dopo « sul territorio » « con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti disciolti e trasferiti. Tali sezioni sono »; dopo « autonomia amministrativa » aggiungere « gestionale, » dopo « che mantiene la sua denominazione » aggiungere il periodo « Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte

per gli eventuali trasferimenti sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali »;

18) aggiungere il seguente comma:

« 5. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al precedente comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione »;

19) aggiungere il seguente comma:

« 6. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le Università, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca »;

20) aggiungere il seguente comma:

« 7. Le sezioni con sede nelle università devono essere costituite da almeno tre professori universitari o ricercatori in servizio presso l'università stessa. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università dove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, nonché titolari di contratti di ricerca ».

All'articolo 6:

21) Ai commi 1 e 4 sostituire « IRS » con « IRRS »;

22) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « uno designato dal CNR e uno designato dal MURST »;

23) al comma 2, dopo « rete scientifica » aggiungere « nell'ambito della sal-

vanguardia e valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale dei gruppi di ricerca confluenti nell'INGV »;

24) al comma 4, secondo periodo, dopo la parola « Poseidon » aggiungere le seguenti: « e quelli designati dal CNR e dal CUN »;

25) al comma 4 lettera f): eliminare « di supporto » e aggiungere al suo posto « comunque » e dopo 1° aprile 1999 » aggiungere « fermo restando per il personale di potere optare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento, per la permanenza nel CNR con l'attuale rapporto »;

26) eliminare comma 7, sostituendolo con il seguente (che viene rubricato come comma 8, mentre l'attuale comma 8 viene rubricato come comma 7): « 8. Il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, il GNDT, il GNV, l'Osservatorio Vesuviano e il progetto Poseidon, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ha facoltà di optare, anche in deroga alle norme vigenti, per essere trasferito nei ruoli dell'Università di Napoli o in altra Università, per il personale dell'Osservatorio Vesuviano o per rimanere nei ruoli del CNR per il restante personale degli istituti e gruppi sopra citati; gli oneri per il personale che opta per l'Università non concorrono a formare le spese di cui all'articolo 51, comma 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449. I regolamenti, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del MURST entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiranno anche le modalità e i limiti di tale opzione per il trasferimento nei ruoli dell'Università »;

27) aggiungere il seguente comma:

« 9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Rettori delle Università, il Presidente del CNR, che intendono attivare sezioni dell'INGV, su proposta motivata di professori universi-

tari o ricercatori in servizio presso l'Ateneo o presso il CNR, inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica »;

28) aggiungere il seguente comma:

« 10. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4 e dei regolamenti di cui all'articolo 5, nell'ambito dell'organico complessivo, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica, valutando adeguatamente il servizio prestato a qualsiasi titolo presso gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché presso il GNDD e il GNV ».

All'articolo 7:

29) Sostituire il comma 5 con:

« 5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto Nazionale di Ottica assume la denominazione di Istituto Nazionale di Ottica Applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali vigenti l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici »;

30) al comma 6, primo periodo, dopo le parole « dell'industria e », sostituire la parola « uno » con la seguente: « due »; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole « il designato » con le seguenti: « i designati ».

All'articolo 8:

31) Al comma 3, aggiungere alla fine del periodo la seguente frase:

« La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello *status* riconosciuto nell'Ente di provenienza ».

All'articolo 9:

32) Aggiungere il seguente comma:

« 5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il Consorzio, ogni anno, convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli Enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della Regione, delle Province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali ».

All'articolo 10:

33) Al comma 2 dopo « Ministero per le politiche agricole » aggiungere « e all'ISFOL, ANPA, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, ISTAT, Istituto Nazionale per la fauna selvatica, ISAE »; per quanto riguarda l'ENEA sia prevista l'estensione della normativa recata dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo decorso un anno dalla sua entrata in vigore; sopprimere altresì, in fine, le parole « le disposizioni di cui al predetto articolo 12 sono estese anche all'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) »;

34) al comma 4 aggiungere dopo « personale di ricerca » « scientifica e tecnologica » e togliere « dell'ENEA e »;

35) aggiungere il seguente comma: « 5. All'ENEA si applicano le norme relative alla costituzione o partecipazione in società e consorzi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999. »

All'articolo 11:

36) Aggiungere, alla rubrica, dopo « CIVR » « e del CEPR »;

37) al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole da « ricerca » ad « applicazione » con le seguenti: « cui all'articolo 10, comma 1, verificandone l'applicazione »;

38) al comma 1, lettera *e*), sostituire le parole « ricerca e dell'ASI » con le seguenti: « cui all'articolo 10, comma 1, »;

39) aggiungere la seguente lettera:

f) all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole « Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto » inserire le seguenti « dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché ».

40) Dopo il TITOLO V aggiungere il seguente:

« TITOLO VI

Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico

Articolo 12

1. Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche:

gli Enti di cui all'articolo 10 del presente decreto, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza del personale di ricerca scientifico e tecnologico;

per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano al censimento diretto delle competenze scientifiche presente alla salvaguardia, in sede di prima definizione, di tutte le competenze scientifiche;

per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: scadenza temporale non inferiore ai cinque

anni; censimento diretto delle competenze scientifiche; variazione dell'afferenza su proposta dei soggetti interessati;

sia la definizione, sia le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli scientifici nazionali, gli eventuali Ministeri vigilanti e il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire i rapporti con i settori scientifico-disciplinari dell'Università;

2. Reclutamento:

per il reclutamento valgono le norme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Diritti e doveri dei ricercatori:

Anche al fine della contrattazione collettiva gli enti di cui all'articolo 10 si uniformano ai seguenti principi:

al personale di ricerca sono garantite, nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti, la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali;

relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca;

fatto salvo l'assorbimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto ed in coerenza con quanto espresso dai programmi. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo;

i ricercatori ed i tecnologi hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche, rinviando ai regolamenti la disciplina delle modalità, delle situazioni, dei tempi e delle motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi, ricerche e risultati;

i diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotti durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo criteri definiti nel contratto;

sono stabiliti preventivamente e resi pubblici i criteri di attribuzione delle responsabilità dei ricercatori e tecnologi nell'ambito di attività di ricerca; inoltre l'ente favorisce, per l'attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

i regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura;

si consente l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale, con altri enti, anche stranieri e privati;

sono individuati appositi strumenti di partecipazione dei ricercatori e tecnologi alla programmazione scientifica degli enti;

i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche.

4. Estensione ad altri enti di ricerca:

con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

5. Norme Finali:

i regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 10;

ai fini della mobilità tra i diversi enti di ricerca di cui all'articolo 10 del presente decreto e tra gli stessi enti e le Università, il personale di ricerca scientifico e tecnologico degli enti di ricerca, nella sua articolazione in livelli, è equiparato a quello universitario delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato e professore ordinario;

le norme del presente titolo si applicano al personale dell'ENEA con qualifica di ricercatore-tecnologo, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Norma transitoria:

in fase transitoria per l'applicazione delle norme sul reclutamento del personale ricercatore di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, per il personale che opera o ha operato per almeno tre anni presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto, svolgendo attività di ricerca scientifica e/o tecnologica, nonché per il personale tecnico con laurea pertinente che svolge attività di ricerca scientifica e/o tecnologica in questi enti, l'esperienza viene valutata da commissioni nominate dall'organo direttivo dell'ente, delle quali fa parte il direttore della struttura di ricerca presso la quale l'esperienza è stata maturata. La valutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1999. La valutazione positiva sarà certificata da un attestato, a firma del direttore della struttura di ricerca, che costituirà prerequisite necessario per l'ammissione ai concorsi ».

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 4 si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il comune di Roma di stipulare convenzioni con la società EUR spa al fine di assicurare un'integrata e coordinata gestione dell'insieme dei servizi relativi anche al quartiere abitato;

2) allo stesso articolo 4, comma 1, si ritiene più opportuno escludere dalle proprietà trasferite al comune di Roma anche i parchi e i giardini e le gallerie di servizio, oltre alle esclusioni già previste nel comma medesimo;

3) ancora all'articolo 4, comma 1, è necessario precisare quale sia l'ambito di riferimento dell'espressione « infrastrutture di pubblici servizi », rendendo esplicito in tal senso che gli edifici scolastici vanno attribuiti agli enti locali competenti;

4) all'articolo 5, è bene rendere esplicito: a) che la trasformazione prevista dall'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Ente EUR, che mantiene tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio presso l'Ente medesimo; b) che i dipendenti stessi potranno esercitare l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego; c) che al personale in questione si applicano le norme per la mobilità previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni;

5) infine si ritiene opportuno regolare con apposite norme la fase transitoria fino alla formale costituzione della società EUR spa, prevedendo che fino a quella data l'Ente EUR continui a svolgere tutte le funzioni.

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

ritenuta l'opportunità della trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) in società per azioni;

considerato che tale trasformazione è anzitutto tesa a favorire un'iniziativa e una gestione più efficaci per le attività fieristiche, culturali, turistiche e sportive, anche con il dichiarato obiettivo dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli;

considerato che rispetto a tale obiettivo si mostra coerente il pieno conferimento della quota di patrimonio attualmente dello Stato al comune di Napoli;

considerato altresì che un siffatto conferimento è più coerente con l'ispirazione fondamentale dei processi di riforma in corso, imperniati sulla valorizzazione delle autonomie e sulla piena responsabilizzazione degli enti locali, nonché, per quanto concerne i ministeri, sulla identificazione della «missione fondamentale» dei ministeri medesimi;

ritenuta dunque inadeguata la scelta di delegare al comune di Napoli i diritti

dell'azionista per quanto riguarda le partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato;

ritenuta invece l'opportunità che la quota di patrimonio attualmente dello Stato sia direttamente conferita al comune di Napoli, anche in applicazione del principio di sussidiarietà che deve informare i rapporti tra centro e periferia ai sensi della stessa legge di delegazione;

considerato che, nella fase di transizione alla forma giuridica della società per azioni, si manifesta la necessità di garantire continuità ed efficacia all'azione dell'Ente;

ritenuta pertanto l'opportunità che si provveda per la transizione medesima ad una gestione commissariale;

ritenuta infine l'opportunità di assicurare i tempi più brevi per la piena operatività della istituenda società;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;

2) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di nomina della commissione, e fino alla costituzione della società, l'EAMO è amministrato da un

commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'EAMO »;

3) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione della quota spettante allo Stato, che viene assegnata, a titolo gratuito, al comune di Napoli ». Conseguentemente, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

4) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. La cessione delle quote azionarie agli enti locali fondatori dell'EAMO,

nonché il conferimento alla società dei beni appartenenti all'EAMO, è esente da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali, e in particolare dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura »;

5) all'articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente »;

6) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole « due anni » con le seguenti: « un anno ».